

Statuto I.L.P.I.

Imprenditori e liberi Professionisti Italiani

Titolo 1 – Denominazione – Sede – Scopi

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, il Club degli Imprenditori e dei Liberi Professionisti Italiani – in seguito denominato Club I.L.P.I. Il Club è indipendente, senza fini di lucro e con sede in Grossmatte 18a, C/O Garage Tozzi, 6014 Luzern

Art. 2

Il Club I.L.P.I., che ha lo scopo di rappresentare gli interessi dei soci, opera al fine di favorire il loro progresso, promuovendo la maggiore solidarietà e collaborazione tra le attività associate, non che curando gli specifici interessi settoriali nell'ambito economico, politico, sociale e culturale.

Il Club si propone, fra l'altro, di:

- a) promuovere iniziative per la formazione e l'informazione valide per tutti i soci;
- b) organizzare manifestazioni filantropiche;
- c) collaborare con le istituzioni e le organizzazioni economiche italiane e svizzere per perseguire più vaste finalità di progresso e di sviluppo;
- d) adempiere ad altri compiti che venissero

Titolo 2 – Soci

Art. 3

Possono essere soci del Club I.L.P.I. gli Imprenditori, i Liberi Professionisti ed i Dirigenti del cantone di Lucerna e dei Cantoni limitrofi di nazionalità italiana o loro discendenti. Possono altresì divenire soci persone che, a giudizio dell'esecutivo direttivo, possano dare un contributo determinante al Club.

La qualità di socio si acquista per delibera dell'esecutivo, a seguito della presentazione di una domanda accompagnata dalla documentazione che attesta l'avvenuto versamento della prescritta quota (Pro Rata) associativa e di idonea documentazione, con la quale devono essere fornite le informazioni comprovanti la qualità del richiedente.

In caso di rigetto della domanda, la decisione deve essere motivata.

Titolo 3 – Organi del Club

Art. 4

Gli Organi del Club I.L.P.I. sono:

- a) L'Assemblea generale
- b) L'Esecutivo
- c) I Revisori dei conti
- d) Cassiere

Capitolo I – L'Assemblea generale

Art. 5

L'Assemblea generale è composta dai soci. Ogni socio può farsi rappresentare da un solo delegato. Ciascun delegato ha diritto ad un voto. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente in carica e ne dirige i lavori.

Le competenze dell'Assemblea generale sono le seguenti:

- a) nomina i membri dell' esecutivo;
- b) nomina il Presidente su proposta dell' esecutivo;
- c) nomina i Revisori dei conti;
- d) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) delibera sugli oggetti che sono sottoposti al suo esame dall' esecutivo;
- f) fissa la quota sociale annuale;
- g) decide sulle modifiche dello Statuto;
- h) si pronuncia sullo scioglimento del Club.

Art. 6

L'Assemblea generale si riunisce una volta l'anno. La sua convocazione è attuata mediante preavviso di almeno 20 giorni, con l'ordine del giorno previsto. L'Assemblea generale può essere convocata in sede straordinaria sulla base di una decisione dell'esecutivo o su richiesta di almeno il 30% dei soci.

L'Assemblea generale può deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. I soci, che desiderano l'inclusione di un oggetto nell'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta all' esecutivo almeno dieci giorni prima della seduta dell'Assemblea generale.

Le delibere assembleari avvengono, generalmente, per alzata di mano. Tuttavia, su richiesta dell' esecutivo o di almeno un terzo dei soci presenti, è possibile procedere mediante lo scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Capitolo II – L'esecutivo - Etica

Art. 7

L'Assemblea generale elegge l'esecutivo composto da 6 membri. Essi restano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili.

Fanno parte dell'Esecutivo il Presidente, 4 consiglieri eletti e il Cassiere.

L'esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso d'impedimento, dall'esecutivo stesso. La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della data della riunione.

In particolare il Comitato direttivo:

- a) vigila sul conseguimento dei fini statutari in armonia con le delibere dell'Assemblea generale;
- b) vigila con i soci stessi che il comportamento di qualcuno non leda in alcun modo l'immagine del Club o gli interessi dei suoi associati;
- c) predisporre le trattande (*punti all'ordine del giorno*) da sottoporre all'Assemblea generale;
- d) presenta il programma annuale da sottoporre all'Assemblea generale;
- e) delibera in merito all'ammissione di nuovi soci;
- f) stabilisce al suo interno, quando lo ritiene opportuno, la costituzione di Commissioni di lavoro.

Il membro che, senza giustificato motivo, manca a più di tre riunioni, decade dal mandato.

Art. 8

Sulla base di un calendario di sedute da lui stesso approvato, l'esecutivo direttivo si riunisce una volta al mese. Le decisioni dell'esecutivo sono adottate a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Capitolo III – Il Presidente

Art. 9

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale su proposta dell' esecutivo per un periodo di due anni ed è rieleggibile. Il Presidente presiede l'Assemblea e l'Esecutivo.

Capitolo IV – Revisori dei conti

Art. 10

L'Assemblea generale elegge 2 Revisori dei conti e 1 Cassiere, che sono in carica per due anni e sono rieleggibili. Essi controllano i conti sociali e presentano un rapporto scritto all'Assemblea generale.

Titolo 4 – Amministrazione

Art. 11

Il Club si finanzia con le quote versate annualmente dai soci e con il ricavo derivante da iniziative promosse.

I fondi del Club sono destinati a coprire le spese di eventi, programmi di studi, incontri culturali, donazioni e quant'altro si stimasse consono ai suoi programmi.

Titolo 5 – Dimissioni ed esclusione di soci

Art. 12

Le dimissioni possono essere rassegnate mediante lettera o Email al Presidente o all'esecutivo del Club I.L.P.I. per la fine di un anno civile.

Art. 13

L'esclusione di un socio può essere decretata per gravi motivi dall' esecutivo.

Art. 14

Il socio dimissionario o escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Titolo 6 – Attivita Sociali

Art. 15

Il Club partecipa con una quota di CHF 50.- per Membro partecipante ad ogni Attivita Sociale tipo Gita, Festa ed eventi vari.

Titolo 7 – Disposizioni varie e finali

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice civile svizzero sui Club.

L' esecutivo ha tuttavia facoltà di emanare un regolamento interno che definisca meglio i rapporti fra i vari organi sociali e le rispettive competenze.

La responsabilità personale dei soci per i debiti della associazione è escluso. Per i debiti dell'associazione garantisce esclusivamente il patrimonio associativo.

Approvato all'Assemblea dei soci dell' 21 marzo 2013 a Lucerna.